DECISIONE (UE) 2021/874 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 maggio 2021

che modifica la decisione (UE) 2019/1743 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2021/25)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli da 17 a 19,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione C(2021) 2502 final della Commissione, del 14 aprile 2021, recante le necessarie disposizioni per l'amministrazione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione dei prestiti relative a prestiti concessi in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) disciplina, tra l'altro, la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti nell'ambito di NextGenerationEU, che è stato adottato per finanziare iniziative di ripresa dalla crisi correlata alla COVID-19, facilitando al contempo la transizione verde e digitale dell'economia dell'Unione.

(2) Il Consiglio direttivo ritiene che le giacenze monetarie prudenziali detenute in un conto dedicato presso la Banca centrale europea (BCE) in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione C(2021) 2502 final dovrebbero essere esentate da tassi di interesse negativi.

(3) Ai sensi dell'articolo 22 della decisione di esecuzione C(2021) 2502 final, le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti nell'ambito del NextGenerationEU non saranno attuate fino alla data di entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio. Tuttavia, poiché si prevede che le operazioni di assunzione di prestiti, di gestione del debito e di erogazione di prestiti nell'ambito del NextGenerationEU abbiano inizio nel giugno 2021, è necessario preparare il quadro giuridico della BCE per tale attuazione ed è pertanto opportuno modificare la decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) prima della data di entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, per prevedere tali esenzioni. Pertanto, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo.

(4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

L'articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

Remunerazione di taluni depositi detenuti presso la BCE

1. I conti accesi presso la BCE ai sensi della decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea (*), della decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea (**), della decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea (***) e del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio (****) continuano ad essere remunerati al tasso sui depositi. Tuttavia, quando su tali conti è necessaria la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle previsioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per il periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso sui depositi presso la banca centrale, se superiore.

([1]) C(2021) 2502 final.

2. Il conto dedicato acceso presso la BCE ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione C(2021) 2502 final della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*****) ai fini delle giacenze monetarie prudenziali di cui a tale articolo, è remunerato al tasso dello 0 per cento o al tasso sui depositi presso la banca centrale, se superiore, eccetto ove l'importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato ecceda l'importo di 20 miliardi di euro, nel cui caso l'importo in eccesso è remunerato al tasso sui depositi presso la banca centrale.

_____

(*) Decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35).

(**) Decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l'apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7).

(***) Decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2010, concernente l'amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall'Unione nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).

(****) Regolamento del Consiglio (UE) 2020/672, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).

(*****) C(2021) 2502 final.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 maggio 2021

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE